

N. 574

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore UCCHIELLI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 24 MAGGIO 1996

Nuove norme per il servizio della protezione civile

ONOREVOLI SENATORI. - I vari avvenimenti di carattere naturale o provocati direttamente dall'uomo che hanno funestato l'Italia in questi anni, oltre che lo spirito di abnegazione e di solidarietà mostrati dalle nostre popolazioni, hanno disvelato anche le gravissime carenze di un sistema di protezione civile basato ancora su metodi e strutture di un Paese che non c'è più, il Paese del centralismo burocratico.

È ora di adeguare anche questo importantissimo servizio nazionale alla realtà costituzionale ed istituzionale del nostro Paese, il federalismo.

A tal fine è presentato il seguente disegno di legge che fa della protezione civile uno dei compiti legislativi, programmatori delle regioni e uno dei compiti esecutivi delle province, a cui già la legge 8 giugno 1990, n. 142 affida funzioni in materia di prevenzione delle calamità naturali.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

1. Il servizio di protezione civile è di competenza delle regioni, le quali si avvalgono, per la relativa organizzazione, delle province.

2. Sono riservate allo Stato ed ai relativi organi le competenze espressamente previste dalla presente legge.

Art. 2.

1. Ai fini dell'attività di protezione civile gli eventi si distinguono in:

a) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che possono essere fronteggiati mediante interventi attuabili dai singoli enti e amministrazioni competenti in via ordinaria;

b) eventi naturali o connessi con l'attività dell'uomo che, per loro natura ed estensione, comportano l'intervento coordinato di più enti o amministrazioni competenti in via ordinaria;

c) calamità naturali, catastrofi o altri eventi che, per intensità ed estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 3.

1. Sono attività di protezione civile quelle volte alla previsione e alla prevenzione delle varie ipotesi di rischio, al soccorso delle popolazioni sinistrate ed ogni altra attività necessaria ed indifferibile diretta a superare l'emergenza connessa agli eventi di cui all'articolo 2.

2. La previsione consiste nelle attività dirette allo studio ed alla determinazione delle cause dei fenomeni calamitosi, alla identificazione dei rischi ed alla individuazione delle zone del territorio soggette ai rischi stessi.

3. La prevenzione consiste nelle attività volte ad evitare o ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi di cui all'articolo 2 anche sulla base delle conoscenze acquisite per effetto delle attività di previsione.

4. Il soccorso consiste nell'attuazione degli interventi diretti ad assicurare alle popolazioni colpite dagli eventi di cui all'articolo 2 ogni forma di prima assistenza.

5. Il superamento dell'emergenza consiste unicamente nell'attuazione delle iniziative necessarie ed indilazionabili volte a rimuovere gli ostacoli alla ripresa delle normali condizioni di vita.

6. Le attività di protezione civile devono armonizzarsi, in quanto compatibili con le necessità imposte dalle emergenze, con i programmi di tutela e risanamento del territorio.

Art. 4.

1. È compito dello Stato fronteggiare, in accordo con le regioni interessate, le catastrofi o gli altri eventi che, per intensità di estensione, devono essere fronteggiati con mezzi e poteri straordinari.

Art. 5.

1. Sono assegnati alle regioni, per l'utilizzo anche a fine di protezione civile, i contingenti di giovani di leva iscritti nelle liste del servizio civile.

Art. 6.

1. Il personale, i mezzi e le strutture dei vigili del fuoco sono trasferiti alle regioni in cui i relativi reparti sono ubicati e cessano di essere di competenza statale.

2. Con decreto del Ministero dell'interno si provvede al trasferimento del personale e delle strutture appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

3. Le regioni regolano con proprie norme l'organizzazione del servizio di protezione civile secondo quanto previsto dalla presente legge.